REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LIBRO TERZO DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SERVIZI DI BANCOPOSTA)

Art. 77

Partecipazione al correntista delle operazioni eseguite sul conto corrente

1 - L'ufficio detentore del conto da' partecipazione al correntista di tutte le operazioni a debito ed a credito eseguite sul suo conto per qualsiasi titolo. 2 - Delle partecipazioni eventualmente non pervenutegli il correntista puo' ottenere un duplicato, purche' lo chieda non oltre un anno dalla data di iscrizione in conto corrente delle corrispondenti operazioni. 3 - I duplicati, richiesti dopo un mese dalla data d'iscrizione in conto corrente dell'operazione successiva a quella cui i duplicati stessi si riferiscono, sono rilasciati verso pagamento della tassa stabilita, applicabile per ogni singolo duplicato. Tale tassa e' dovuta da tutti indistintamente i correntisti, comprese le Amministrazioni statali, e viene addebitata d'ufficio sul loro conto corrente. 4 - Il correntista puo' chiedere, pagando le tasse stabilite, un estratto o una copia del suo conto relativamente alle iscrizioni effettuate non oltre il triennio precedente la data della richiesta.

Versione in vigore dal 17 agosto 1989, non più in vigore dal 8 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Titolo	IV — Conti correnti postali
Capo	II — Rapporto di conto corrente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-256-1989/art-77-partecipazione-al-correntista-delle-operazioni-eseguite-sul-conto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it